

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Operazioni di riorganizzazione societaria: quali strumenti?

di Carlo Alberto Scullin, Valentina Guarise

Introduzione

Le operazioni di **riorganizzazione societaria** rappresentano momenti di **grande importanza e complessità** nella vita delle imprese, che devono essere **attentamente valutati** per le **implicazioni di carattere civilistico, fiscale e contabile**; per tale ragione, è fondamentale conoscere a fondo gli **strumenti che la normativa mette a disposizione**, al fine di individuare la **soluzione più efficiente** per ogni singola esigenza garantendo, al contempo, la **tutela di tutti i soggetti coinvolti**.

Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024, che hanno interessato anche gli **aspetti fiscali delle operazioni straordinarie**, riteniamo utile ripercorrere gli **elementi caratterizzanti le operazioni di acquisizione di quote societarie** (*share deal*) e di **rami di azienda** (*asset deal*), fornendo degli **strumenti utili** per valutare quale possa essere la tipologia di operazione maggiormente adeguata al **raggiungimento degli obiettivi prefissati** in termini di efficienza e coerenza strategica.

Riepiloghiamo, nel seguito, i **principali aspetti delle operazioni straordinarie**, tipicamente utilizzate per **riorganizzare gli assetti societari**.

La cessione di azienda e di ramo d'azienda

La **cessione di azienda** è il negozio giuridico attraverso il quale **viene trasferita, a titolo oneroso, un'azienda o un ramo d'azienda** dietro il **pagamento di un corrispettivo**.

L'[articolo 2555, cod. civ.](#), definisce l'azienda come il “*complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*”.

L'azienda può essere, inoltre, circoscritta ad uno **suo specifico segmento interno**, avente una sua organizzazione autonoma: il **ramo d'azienda**.

Ai fini delle **imposte dirette**, la cessione d'azienda è **un'operazione realizzativa** in quanto, ai sensi dell'[articolo 86, comma 2, Tuir](#), “*concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso*”. La **plusvalenza** è determinata dalla **differenza tra il corrispettivo**

conseguito, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione, e il **costo fiscalmente riconosciuto e non ancora ammortizzato dei beni** costituendi l'azienda.

La **cessione di azienda** è un'operazione **irrilevante ai fini Iva**, ma è soggetta a **imposta di registro** e, ai sensi del combinato disposto degli [articoli 43](#) e [51, D.P.R. 131/1986](#):

- la **base imponibile** è costituita dal **valore venale complessivo dei beni** e dei **diritti che compongono l'azienda**, avviamento compreso;
- il **valore venale di beni aziendali** è assunto **al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie** o da atti aventi data certa, se inerenti, fatta eccezione per quelle che il cedente si sia impegnato ad estinguere.

Conferimento e scambio di partecipazioni

Sotto il profilo civilistico, nelle società per azioni (Spa) il **conferimento di partecipazioni** rientra tra i **conferimenti in natura**, disciplinati dagli [articoli 2343](#) e [2343-ter, cod. civ.](#). Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (Srl), la **relativa disciplina** è contenuta negli [articoli da 2464](#) a [2466, cod. civ.](#).

Il **conferimento** è un'operazione mediante la quale un soggetto (conferente) **trasferisce un bene in una società** (conferitario), ricevendo come **corrispettivo una partecipazione al capitale del conferitario**.

A seguito del conferimento la **società conferitaria**:

- **aumenta il proprio capitale sociale**;
- **assegna le nuove azioni/quote al conferente** che sostituisce il bene trasferito con le partecipazioni ricevute.

Nel Tuir, le **operazioni di conferimento di partecipazioni a beneficio di soggetti residenti** sono disciplinate:

- dall'[articolo 9](#), che rappresenta il **regime ordinario di valutazione**;
- dall'[articolo 175](#), il quale consente di effettuare il **conferimento di partecipazioni di controllo** o di collegamento in società residenti mediante il **meccanismo del "realizzo controllato"**;
- dall'[articolo 177](#), per il quale le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate **in base alla corrispondente quota delle voci di Patrimonio netto** formato dalla società conferitaria: solitamente, è il più adatto alle operazioni di riorganizzazione societaria. Tale operazione può essere, inoltre, **utilizzata nell'ambito dei passaggi generazionali** e le novità introdotte dal D.Lgs. 192/2024 permettono ora di beneficiare del regime anche nel caso di conferimento effettuati in società detenute non solo dal conferente,

ma anche **dai suoi famigliari**.

L'operazione con la quale un soggetto conferisce partecipazioni in società può essere rilevante **sia ai fini dell'Iva che ai fini dell'imposta di registro**.

Se il conferente è **un soggetto passivo d'imposta**, il conferimento di partecipazioni costituisce **operazione rilevante ai fini dell'Iva**, in quanto rientra tra **le operazioni esenti**, ai sensi dell'[articolo 10, comma 1, n. 4, D.P.R. 633/1972](#).

Il **conferimento di partecipazioni**, in società di qualunque tipo ed oggetto, è **soggetto a registrazione in termine fisso nella misura di 200 euro**.

La scissione parziale

La normativa civilistica all'[articolo 2506, cod. civ.](#), fornisce una **descrizione delle modalità** con cui si attua l'operazione di scissione, **la quale può avvenire**:

- mediante **l'assegnazione dell'intero patrimonio** di una società (c.d. Scissione totale);
- mediante **l'assegnazione di parte del patrimonio della società scissa** a una o più società beneficiarie (c.d. Scissione parziale).

La **scissione totale** determina **l'estinzione della società scissa** e, pertanto, presuppone una **pluralità di società beneficiarie**.

Nella **scissione parziale la società scissa rimane in vita** e si determina un suo **frazionamento patrimoniale**: con tale operazione la società scissa **rileva una diminuzione patrimoniale senza alcuna contropartita**, mentre i soci della società partecipante alla scissione ottengono, in sostituzione delle azioni o quote della società scissa, le **partecipazioni delle società beneficiarie**.

Attraverso la scissione è possibile raggiungere i **seguenti obiettivi**:

- **separare un'area di business**;
- **riorganizzare le attività produttive** all'interno di un gruppo;
- **ridefinire la struttura finanziaria** delle società coinvolte;
- **disinvestire ed attuare processi di liquidazione**.

La **scissione è un'operazione fiscalmente neutrale**, ai sensi dell'[articolo 173, comma 3, Tuir](#).

I passaggi di beni in dipendenza di scissioni non **sono considerati cessioni di beni o prestazioni di servizi** e, pertanto, **costituiscono operazioni fuori dal campo di applicazione dell'Iva** per carenza del requisito oggettivo dell'imposta.

La fusione con indebitamento (*leveraged buy out*)

Sotto il profilo civilistico, la fusione rappresenta **l'atto mediante il quale due o più distinte entità danno vita ad un unico soggetto giuridico**, il quale subentra in tutti i **rapporti giuridici anteriori alla fusione** facenti capo ai soggetti partecipanti all'operazione medesima.

Il *leveraged buy out* (LBO), ovvero la **fusione a seguito di acquisizione con indebitamento**, è uno strumento utilizzato per acquisire **direttamente una società attraverso finanziamenti esterni** garantiti dalla società acquisita.

Oltre alla normativa generale prevista per le **operazioni di fusione**, in corrispondenza dell'[articolo 2501-bis, cod. civ.](#), è stata prevista una specifica disciplina.

Nell'ambito delle operazioni di *leveraged buy out*, nella prassi lo *schema prevede la costituzione* - da parte del gruppo acquirente - **di un veicolo societario strumentale al raccoglimento del capitale**, per il tramite di un prestito, **necessario al perfezionamento dell'acquisto della società "target"** e il successivo rimborso di tale capitale mediante i **flussi di cassa generati dalla società acquistata**.

Infine, l'ultima fase prevede la **fusione per incorporazione della società target** ed il **conseguente annullamento delle azioni della stessa**.

Le operazioni di fusione rientrano tra le **operazioni fiscalmente neutre**, ai sensi dell'[articolo 172, Tuir](#), in quanto **non costituiscono realizzo né distribuzione di plusvalenze** e minusvalenze delle società fuse o incorporate.

Le operazioni di fusione **sono irrilevanti ai fini Iva**, in quanto il **passaggio dei beni alla società risultante**, o incorporante, dalla fusione non è considerata cessione, sono pertanto **fuori dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del requisito oggettivo dell'imposta**.

La cessione di partecipazioni

La **compravendita di partecipazioni** costituisce l'opzione più lineare per realizzare un **trasferimento d'azienda**. Tuttavia, essa comporta alcune **criticità di natura giuridica** che hanno favorito lo sviluppo di una prassi contrattuale sempre più articolata, finalizzata a garantire una **maggior tutela per le parti coinvolte nell'operazione**.

Conclusioni



Le operazioni straordinarie **rappresentano strumenti fondamentali per la riorganizzazione degli assetti societari**, la razionalizzazione delle strutture imprenditoriali e il **conseguimento di specifici obiettivi strategici**. Tuttavia, la **scelta dello strumento più idoneo**, tra quelli illustrati, richiede un'**attenta valutazione delle implicazioni civilistiche, fiscali e contabili di ciascuna operazione**, nonché delle finalità concrete dell'intervento.

In questo contesto, **essere a conoscenza delle diverse opzioni disponibili** e delle relative implicazioni permette non solo di individuare la soluzione più efficiente sotto il profilo economico e fiscale, ma anche di **garantire una tutela adeguata degli interessi di tutti i soggetti coinvolti**.